Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 19 giugno 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1975.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1973 con il quale il dott. Loquenzi Mario veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche.

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dello interno il quale ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il dirigente superiore dott. Mario Loquenzi con il dirigente superiore viceprefetto dott. Francesco Serpentini;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Francesco Serpentini è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche, in sostituzione del dott. Mario Loquenzi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1975
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 198

(4649)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1975.

Nomina del commissario del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, relativo alla nomina di un commissario per il Consorzio autonomo del porto di Napoli;
Considerato che il mandato del commissario nominato con decreto presidenziale 26 febbraio 1974 è cessato per decorrenza del termine semestrale;
Ritenuta la necessità di nominare un nuovo commissario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

L'ammiraglio di squadra a disposizione Giovanni Giometti è nominato commissario del Consorzio autonomo del porto di Napoli fino alla costituzione degli organi del consorzio stesso prevista dal decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1975

LEONE

MORO — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1975
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 233

(5094)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzaturificio Grazia S.p.a., stabilimento di Napoli-Ponticelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che il Calzaturificio Grazia S.p.a., stabilimento di Napoli-Ponticelli, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzaturificio Grazia S.p.a., stabilimento di Napoli-Ponticelli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAZZARINO

(4976)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Pergola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;
Esaminati gli atti;
Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 dicembre 1971 e 22 dicembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Ponte del Sasso in frazione Bellisio Solfare, comune di Pergola;
Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pergola;
Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Fiorani Elmore, Side e Anita, Droghini Giuliano ed Aldo, Buratti Ida in Ercolani, Marinelli Isidora ved. Lattanzi, Donnini Rino, Toti Buratti Giovanni, Merolli Marcella, Cattarini Alessandro, Lattanzi Terenzio, Paolini Costantino, Taddei Adolfo, Carpineti Pietro, Ercolani Alberto, Pierelli Ubaldo, Savelli Otello, Gaggi Grigioni Adolfo, Bussaglia Claudia, Vitaioli Adele, Santini Mario, Borri Damigiano, Bina Buratti Giamberini, Paolucci Luigi, Formica Domenico, Formica Gilberto, Dallago Mario, Fratini Alfio, Lattanzi Gino, Valentini Egeo, Gaggini Francesco, Tassi Dario, Formica Aldo, Vitali Benito, Ceccarelli Luigi, Mariotti Liliana, Sabatini Anna in Buratti, Buratti Andrea, Fiorani Ivo, Ercolani Antonio, Esposto Ernesto, Riccioni Adriano, Rossi Vittorio, Berardi Vilma, Nagni Leonello, Norge Paolucci e dal sindaco del comune di Pergola, in persona del geom. Bucarelli Aldo; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico sia dal punto di vista paesaggistico, sia dal punto di vista naturale determinato dall'aspetto roccioso particolarmente caratterizzato, con la presenza qualificante del santuario della Madonna del Sasso, per cui l'opera dell'uomo è esaltata dai valori naturali circostanti. Il tutto è ampiamente godibile, per lungo tratto, alla pubblica vista dalla strada provinciale che percorre la zona;

Decreta:

La località Ponte del Sasso, frazione Bellisio Solfare, sita nel territorio del comune di Pergola ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: fascia di terreno dell'ampiezza di m 200 a destra e m 200 a sinistra lungo la strada provinciale Pergola-Fabriano dal cartello di indicazione della località Pantano sino al confine territoriale del comune di Pergola.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pergola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 16 aprile 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PESARO

Verbale n. 47

L'anno 1971 ed il giorno 22 dicembre, regolarmente convocata dal presidente, si è riunita alle ore 9,30 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pesaro, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro, per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente

Ordine del giorno:

1) PERGOLA: interesse paesistico della località Ponte del Sasso in frazione Bellisio Solfare;

(*Omissis*).

Il *presidente*, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura del verbale n. 46 per quanto riguarda l'argomento:

1) PERGOLA: interesse paesistico della località Ponte del Sasso in frazione Bellisio Solfare.

Il soprintendente precisa che la commissione è ora chiamata, con regolare convocazione, a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno, già esaminato alle varie nel corso della precedente riunione.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Pergola, ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona così delimitata:

fascia di terreno dell'ampiezza di m 200 a destra e m 200 a sinistra lungo la strada provinciale Pergola-Fabriano dal cartello di indicazione della località Pantano, sino al confine territoriale del comune di Pergola.

(*Omissis*).

(4524)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Porto Mantovano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 maggio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente il « Bosco della Fontana », interessante il comune di Porto Mantovano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Porto Mantovario;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla ditta Giglio Franzoni, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, consistendo in una fascia costituita da zone agricole o a prato e solcate da canali per utilizzazioni varie, oltre a creare una zona di respiro al « Bosco della Fontana », rappresenta con questo un tutto unico, completandone l'importanza che esso ri-

veste non solo per l'estetica paesaggistica o per l'interesse ambientale, ma anche come esempio insigne di bellezza naturale;

Decreta:

La zona adiacente al « Bosco della Fontana » sita nel territorio del comune di Porto Mantovano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord, dalla strada nazionale Mantova-Brescia località S. Giuseppe con linea retta fino alla località Bulberino; ad est, da località S. Giuseppe a località Gambettino; a sud da località Gambettino in linea retta fino alla località Corte Due Leoni; ad ovest da località Corte Due Leoni seguendo la strada Marmirolo-Soave fino alla località Cà Bulberino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Porto Mantovano.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Porto Mantovano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune, della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 16 aprile 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Stralcio del verbale di seduta del giorno 15 *maggio* 1973

Alle ore 10,30 del 10 maggio 1973, nella sede dell'amministrazione della provincia di Mantova, debitamente invitati, si sono riuniti i componenti della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova.

(*Omissis*).

All'ordine del giorno sono i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) PORTO MANTOVANO: proposta di vincolo della zona adiacente al « Bosco della Fontana ».

(*Omissis*).

Il presidente illustra quindi quale potrebbe essere la delimitazione di detto vincolo e cioè: a nord, dalla strada nazionale Mantova-Brescia località S. Giuseppe con linea retta fino alla località Cà Bulberino; a est, da località S. Giuseppe a località Gambettino; a sud, da località Gambettino in linea retta fino alla località Corte Due Leoni; a ovest, da località Corte Due Leoni seguendo la strada Marmirolo-Soave fino alla località Cà Bulberino.

I sindaci dei comuni di Marmirolo e Porto Mantovano affermano che nel loro piano regolatore hanno già posto vincoli in tal senso. Il prof. Gazzola ringrazia le amministrazioni comunali interessate per aver posto per loro conto i vincoli suddetti ed il presidente mette ai voti la delimitazione del vincolo dianzi proposta. Il vincolo definito viene approvato all'unanimità.

(*Omissis*).

(4521)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1975.

Temporanea esenzione dall'obbligo della consegna dello esemplare d'obbligo, di competenza della prefettura, della opera « I Codici di Madrid » della casa editrice G. Barbera universitaria S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti l'art. 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni e l'articolo 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Vista la domanda in data 21 ottobre 1974 con la quale la casa editrice G. Barbera universitaria S.p.a., con sede in Firenze, via Scipione Ammirato n. 37, chiede l'esenzione della consegna di taluni degli esemplari d'obbligo dell'opera « I Codici di Madrid »;

Considerati il carattere strettamente tecnico e scientifico dell'opera, il pregio della realizzazione e l'elevato costo dell'edizione;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge sopracitata;

Decreta:

E' concessa temporanea esenzione dall'obbligo della consegna prevista dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modifiche, relativamente all'opera « I Codici di Madrid » della casa editrice G. Barbera universitaria S.p.a. di Firenze.

L'esenzione riguarda l'esemplare dell'opera di competenza della prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro: GUI

(4748)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1975.

Inclusione di comuni nella zona « A » di controllo dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'ultimo comma dell'art. 2 della legge sopracitata che prevede l'assegnazione di un comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle zone di controllo;

Visto il parere espresso in merito dai competenti comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico;

Tenuto conto del parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nella seduta del 3 aprile 1975;

Visti i propri precedenti decreti con i quali altri comuni sono stati inseriti nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Sono inseriti nella zona « *A* » di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

provincia di Bologna: Bentivoglio
provincia di Caltanissetta: Gela
provincia di Padova: Vigonza
provincia di Siracusa: Augusta - Siracusa.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(4658)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Approvazione di alcune opzioni al termine del differimento per tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, nonchè di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. « La Bussola vita », compagnia italiana di assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Bussola vita », compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune opzioni per tariffe di assicurazione sulla vita in vigore e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla suddetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni al termine del differimento per tariffe di assicurazioni vita e le condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Bussola vita », compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma:

opzione al termine del differimento, per le conversioni della rendita vitalizia in un capitale liquidabile in contanti;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia immediata, in una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

condizioni di polizza per le assicurazioni senza visita medica.

Roma, addì 19 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4714)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di 1ª categoria, con sede in Pavia, approvato con decreto ministeriale del 27 dicembre 1968 e modificato con decreti ministeriali del 25 gennaio 1971 e del 12 ottobre 1972;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 27 febbraio 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 44 dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di 1ª categoria, con sede in Pavia, in conformità del seguente testo:

Art. 44. — Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso. Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo, sempre che l'ammontare del residuo credito, unitamente all'ammontare del credito da concedere, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa al Monte, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore del Monte; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(4591)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Approvazione di tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione degli analoghi in vigore, presentati dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione degli analoghi in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione degli analoghi in vigore, presentati dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 11 febbraio 1960).

Roma, addì 19 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4713)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, approvato con decreto ministeriale 13 dicembre 1967 e modificato con decreti ministeriali 20 ottobre 1970, 24 giugno 1971 e 23 giugno 1973;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 2 febbraio 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 48, lettera g), dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, in conformità al seguente testo:

« operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con i clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(4587)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe in vigore presentati dalla S.p.a Italia assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Italia assicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita nonchè di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita nonchè alcuni tassi di premio non compresi in tariffe in vigore di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1964, presentati dalla S.p.a. Italia assicurazioni, con sede in Genova:

tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza (M-F);

tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (M-F);

tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati, in caso di premorienza (M-F: durata da anni 2 ad anni 9);

tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (M-F: durata da anni 2 ad anni 9).

Roma, addì 19 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4715)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Anghiari.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località

da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le località montane di Montauto, La Scheggia e Gello in comune di Anghiari;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Anghiari;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché, con la consistente macchia di essenze di verde ad alto fusto che ne ricopre il crinale e le pendici, mentre su Montauto ne avvolge il vetusto castello medioevale, con i tanti punti di vista e di belvedere dai quali si gode lo spettacolo del Pratomagno, delle Alpi di Catenaia, della Luna, di Poti e delle colline del Chianti aretino, costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza, avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Le località montane di Montauto, La Scheggia e Gello site nel territorio del comune di Anghiari hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

fascia delimitante di m. 700 a destra e sinistra dell'asse stradale della rotabile che corre dal castello di Montauto (q. 780) e unisce le località di La Scheggia e Gello (q. 608), in territorio di Anghiari.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo curerà che il comune di Anghiari provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune, della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 22 maggio 1975

Il Ministro: Spadolini

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Il giorno 10 febbraio millenovecentosettantadue, alle ore 16,30 nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo, sita nel Palazzo delle statue al n. 1 di via Ricasoli, si è riunita in prima convocazione la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali con il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Anghiari: proposta di vincolo paesaggistico delle località di Montauto, La Scheggia e Gello;

(*Omissis*).

Essendo presente ai sensi del regolamento della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, il numero legale dei commissari, la seduta viene aperta dal presidente arch. Albino Secchi, che dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti, data lettura dell'atto di delega del presidente prof. Mario Salmi a presiedere la riunione, inizia subito a trattare il secondo argomento all'ordine del giorno, presente il sindaco di Anghiari, e precisamente la proposta di vincolo paesaggistico delle località montane di Montauto, La Scheggia e Gello nel territorio di Anghiari.

(*Omissis*).

Il soprintendente, constatato infine che la maggioranza dei componenti la commissione è d'avviso di limitare a 700 metri dall'asse stradale già detto l'ampiezza del vincolo proposto, invita i signori componenti la commissione stessa ad esprimere formalmente, per appello nominale, il voto sul vincolo paesaggistico proposto, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle località montane di Montauto, La Scheggia e Gello nel territorio del comune di Anghiari, con una fascia delimitante di m 700 a destra e sinistra della rotabile che unisce le suddette località, misurata dall'asse stradale.

La proposta del soprintendente viene accolta a maggioranza, con esclusione del sindaco di Anghiari che insiste sui 500 metri di delimitazione.

(*Omissis*).

(4581)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1975.

Revoca di decreto di inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1929 con cui venne inibito al sig. Giovanni Piovan, nato a Venezia il 18 maggio 1892, attualmente residente a Milano, il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell'art. 7 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, in data 21 marzo 1975, n. 528/75, le cui considerazioni si intendono riportate integralmente nel presente decreto;

Considerato che sussistono validi motivi per far luogo alla revoca del sopramenzionato decreto ministeriale;

Decreta:

E' revocato, con effetto dalla data odierna, il decreto ministeriale del 19 gennaio 1929, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1975

Il Ministro: Gui

(4866)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1975.

Autorizzazione alla società « Compagnia di Firenze - Assicurazioni S.p.a. », ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti di esattorie comunali e ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85 % del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda con la quale la società « Compagnia di Firenze - Assicurazioni S.p.a. », con sede in Firenze, ha chiesto di essere autorizzata alla emissione delle polizze fidejussorie, ai sensi del suddetto art. 39, n. 5;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Decreta:

La società « Compagnia di Firenze - Assicurazioni S.p.a. », con sede in Firenze, è autorizzata ad emettere, fino alla concorrenza di un miliardo di lire per ciascun rischio relativo ai contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(4750)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1975.

Integrazione del consiglio generale dell'ente autonomo « Manifestazioni fieristiche di Cremona ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, e ne è stato approvato lo statuto, 9 gennaio 1968, n. 212 e 14 giugno 1974, n. 507, che hanno modificato lo statuto stesso;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1974, concernente la nomina per un triennio del consiglio generale dell'ente stesso;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del consiglio stesso con la nomina dei rappresentanti della regione Lombardia ai sensi dell'art. 7 del suindicato statuto, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1974, n. 507;

Vista la nota della giunta regionale n. 181 del 28 gennaio 1975, con la quale ha comunicato che il consiglio regionale con delibera n. 1871 del 28 novembre 1974, ha designato i signori Giacomo Cabrini e Giovanni Chiappani quali rappresentanti della regione Lombardia in seno al consiglio generale del predetto ente;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, nominato con decreto ministeriale del 15 maggio 1974, è integrato con i signori Giacomo Cabrini e Giovanni Chiappani, in rappresentanza della regione Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4828)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1975.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, approvato con proprio decreto 31 gennaio 1955, e le successive modificazioni;

D'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 maggio 1975;

Decreta:

Il dott. Angelo Solinas è nominato presidente del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Ca gliari.

Egli durerà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

(5010)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, adottato a Locarno l'8 ottobre 1968.

Il 2 maggio 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 22 maggio 1974, n. 348, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 19 agosto 1974, ha avuto luogo a Ginevra, presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, il deposito dello strumento di ratifica dello accordo istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, adottato a Locarno l'8 ottobre 1968.

L'accordo, ai sensi dell'art. 9-3)-*b*), entrerà in vigore per l'Italia il 12 agosto 1975.

(4873)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Graziella Canu, nata a Pianico (Bergamo) il 1° ottobre 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università cattolica del «S. Cuore» di Milano il 25 marzo 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4694)

La dott.ssa Luciana Cerutti, nata a Genova l'8 settembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Genova il 26 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4695)

Il dott. Emmanuele Latini, nato a Taranto il 23 aprile 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Macerata il 20 novembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4696)

Il dott. Giuseppe Lauria, nato a Palagonia (Catania) il 12 gennaio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Università di Palermo il 5 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4697)

Il dott. Giovanni Porru, nato a Muravera (Cagliari) l'8 marzo 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Sassari il 9 novembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4698)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bardolino»

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituite a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bardolino», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 23 luglio 1968, propone che siano modificati gli articoli 2 e 6 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di modificazioni al disciplinare di produzione del vino «Bardolino»

L'art. 2 si propone di sostituire per intero con il seguente testo:

Art. 2. — Il vino «Bardolino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nella percentuale appresso indicata:

Corvina Veronese (cruina o corvina): dal 35 al 65%;
Rondinella: dal 10 al 40%;
Molinara (rossana, rossanella): dal 10 al 20%;
Negrara (negrara trentina): fino al 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Rossignola (rossetta), Barbera, Sangiovese e Garganega da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

L'art. 6 si propone di sostituire per intero con il seguente testo:

Art. 6. — Il vino «Bardolino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino chiaro tendente a volte al cerasuolo, che si trasforma in granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con leggero profumo delicato;
sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico, sottile, talvolta leggermente frizzante;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Per il vino «Bardolino» tipo «Chiaretto» restano ferme le caratteristiche di cui sopra, eccezion fatta per il colore che, anziché «rosso rubino» è «rosa» che con l'invecchiamento tende al granato.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

(4831)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1975, registro n. 6 Industria, foglio n. 75, è stato respinto il ricorso straordinario, pervenuto al Ministero competente in data 19 maggio 1973, proposto da Mengoni Ruggero avverso la decisione adottata il 19 gennaio 1973 dalla commissione centrale per i ricorsi, con cui era stato respinto il ricorso gerarchico avanzato contro il diniego di iscrizione nell'elenco effettivo del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, deliberato in data 3 luglio 1972 dalla commissione provinciale di Milano.

(4832)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto 10 febbraio 1975, il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

Belotti Elia, il 13 aprile 1971 in Ranzanico (Bergamo). — Coadiuvato da altro animoso, traeva a riva dalle acque di un lago un giovanetto, in procinto di annegare, alternandosi nel praticare al malcapitato, fino a completa rianimazione, la respirazione artificiale.

Cirmi Giuseppe, Iacono Santo, La Terra Salvatore, Raniolo Rosario, Tumino Salvatore e Vargetto Paolo, l'11 luglio 1972 in Monterosso Almo (Ragusa). — Generosamente si prodigava, assieme ad altri volenterosi, nel prestare i primi soccorsi ad un operaio rimasto sepolto in seguito ad uno smottamento, consentendo in tal modo ai vigili del fuoco, nel frattempo sopraggiunti, di trarre in salvo il pericolante.

Lombardo Francesco, il 1° gennaio 1973 in Fondachelli Fantina (Messina). — Durante un violento nubifragio, che aveva provocato frane e crolli, si prodigava nel trarre in salvo due coniugi rimasti semi sepolti sotto le macerie della loro abitazione.

Bisogno Raimondo, brigadiere dei carabinieri e Sorrentino Antonio, carabiniere, il 1° agosto 1973 in Ostia (Roma). — Unitamente ad altro militare si slanciava nelle acque del mare in soccorso di una donna ivi gettatasi a scopo suicida, riuscendo a trarla in salvo.

Ciavatta Aldo, Fiore Nicola e Pontillo Tindaro, il 14 agosto 1973 in Vasto (Chieti). — Coadiuvato da altri volenterosi si prodigava generosamente nel trarre in salvo cinque ragazzi che, incautamente inoltratisi nel mare agitato, erano venuti a trovarsi in gravi difficoltà.

Anastasio Matteo, Fasano Renato e Stanzione Giuseppe, il 2 novembre 1973 in Salerno. — Con pronto intervento, coadiuvato da altri animosi, riusciva ad interrompere un circuito dell'alta tensione salvando da sicura morte un bambino già gravemente ustionato da una forte scarica elettrica.

(4708)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 13 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,20	624,20	624,10	624,20	624,75	624,10	624,15	624,20	624,20	624,20
Dollaro canadese	608,70	608,70	608,70	608,70	609,13	608,85	608,50	608,70	608,70	608,70
Franco svizzero	250,70	250,70	251 —	250,70	250,95	250,60	250,75	250,70	250,70	250,70
Corona danese	115,43	115,43	115,50	115,43	115,40	115,20	115,60	115,43	115,43	115,43
Corona norvegese	128 —	128 —	127,95	128 —	128,04	127,80	127,95	128 —	128 —	128 —
Corona svedese	159,85	159,85	160,10	159,85	160,05	160,55	159,98	159,85	159,85	159,85
Fiorino olandese	260,83	260,83	260,80	260,83	260,82	260,90	260,84	260,83	260,83	260,83
Franco belga	17,94	17,94	17,9495	17,94	17,94	17,90	17,95	17,94	17,94	17,94
Franco francese	156,20	156,20	156,30	156,20	156,12	156,30	156,15	156,20	156,20	156,20
Lira sterlina	1422,60	1422,60	1423 —	1422,60	1424,43	1422,20	1422,60	1422,60	1422,60	1422,60
Marco germanico	267,62	267,62	267,85	267,62	267,80	267,95	267,70	267,62	267,62	267,62
Scellino austriaco	37,8115	37,8115	37,70	37,8115	37,81	37,85	37,82	37,8115	37,8115	37,81
Escudo portoghese	25,84	25,84	25,7950	25,84	25,81	25,80	25,83	25,84	25,84	25,84
Peseta spagnola	11,205	11,205	11,20	11,205	11,197	11,19	11,1950	11,205	11,205	11,20
Yen giapponese	2,135	2,135	2,14	2,135	2,135	2,12	2,1340	2,135	2,135	2,13

Media dei titoli del 13 giugno 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,175
» 5 % (Città di Trieste)	92,85
» 5 % (Beni esteri)	92,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,25
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,45
» 6 % » » 1970-85	83,875
» 6 % » » 1971-86	84,475
» 6 % » » 1972-87	83,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,35
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,30
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,925
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,25
» poliennali 7 % 1978	94,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 giugno 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,175
Dollaro canadese	608,60
Franco svizzero	250,725
Corona danese	115,515
Corona norvegese	127,975
Corona svedese	159,915
Fiorino olandese	260,835
Franco belga	17,945
Franco francese	156,175
Lira sterlina	1422,60
Marco germanico	267,66
Scellino austriaco	37,816
Escudo portoghese	25,835
Peseta spagnola	11,20
Yen giapponese	2,134

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a centoventinove posti di sostituto alle dipendenze presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI COMO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Visto il telegramma prot. n. ULA/1300 del 20 febbraio 1975;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a centoventinove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como.

Il 10 % di tali posti, pari a tredici posti, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Como in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Como, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante la copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Como e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Como, addì 11 marzo 1975

Il direttore provinciale: FESTA

Registrata alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1975
Registro n. 61 *Poste, foglio n.* 58

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como

Il sottoscritto . . . . (1), nato a . . . il . . . . residente in . . . . . . via . . . . n. . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a centoventinove posti di sostituto portalettere, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 11 marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (*in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la* quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . . .

Firma

. . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4147)

Concorso, per titoli, a quarantaquattro posti di sostituto alle dipendenze presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PAVIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Vista la circolare telegrafica ministeriale n. 135, protocollo n. ULA/1300 del 20 febbraio 1975;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso per titoli, a quarantaquattro posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia.

Il 10% di tali posti, pari a quattro posti, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Pavia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Pavia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Pavia e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 1° marzo 1975

Il direttore provinciale: FERNANDEZ

Registrata alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1975
Registro n. 61 Poste, foglio n. 57

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . il . . . residente in . . . via . . . . n. . . provincia . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quarantaquattro posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 1° marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: *non è alle dipendenze* di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . . .

Firma

. . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4148)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici del pubblico concorso, per esami e per titoli, a ventidue posti di segretario in prova

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1974, n. 7675, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1974, registro n. 64 Trasporti, foglio n. 291, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a ventidue posti di segretario in prova;

Vista la propria deliberazione n. 2/P.2.1.8 in data 20 gennaio 1975, relativa alla nomina della commissione esaminatrice del cennato concorso così composta:

Presidente:

Milone dott. Ugo, dirigente generale.

Membri:

Cialdini dott. Gaetano, dirigente superiore;
Dodaro dott. Ermanno, ispettore principale;
Passaro dott. Antonino Pio, dirigente generale a.r.;
Vecchiotti dott. Alberto, dirigente generale a.r.;
Gabriele prof. Ennio, docente in lettere;
Magno prof. Carlo, docente in matematica.

Segretario:

Vadalà Angelo, segretario.

Delibera:

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono nominate le seguenti sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse:

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Maggi dott. Remo, dirigente superiore;
Monastra dott. Domenico, ispettore principale;
Peroni dott. Italo, dirigente generale a.r.;
Baroncelli dott. Luciano, dirigente generale a.r.;
Baldoni prof.ssa Eugenia, docente in lettere;
Sferra prof.ssa Maria Teresa, docente in matematica.

Segretario:

Bartocci Luigi, segretario superiore.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Cingolani dott. Cesare, primo dirigente;
Ventoruzzo dott. ing. Guido, ispettore principale;
Saltalamacchia dott. Attilio, dirigente generale a.r.;
Burrascano dott. Michele, dirigente generale a.r.;
Calogero prof. Giovanni, insegnante in lettere;
Bianchi prof.ssa Maria, insegnante in matematica.

Segretario:

Pangrazzi Elio, segretario superiore di 1ª classe.

3ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Matteucci dott. Armando, dirigente superiore;
Rufoloni dott. ing. Claudio, primo dirigente;
Martella dott. Aldo, dirigente superiore a.r.;
Spiezia dott. Ubaldo, ispettore capo a.r.;
Panvini prof. Angelo, docente di lettere;
Ranieri prof. Antonio, docente di matematica.

Segretario:

Testa dott. Mario, segretario.

4ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Romano dott. Giovanni, dirigente superiore;
Passaro dott. Giuliano, primo dirigente;
Giaffei dott. Mario, dirigente generale a.r.;
Montenero dott. Annibale, ispettore principale a.r.;
Gabriele prof. Franco, insegnante di lettere;
Santoro prof. Giuseppe, insegnante di matematica.

Segretario:

Romani Ennio, segretario superiore.

A coloro i quali spetta verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa, per l'importo totale presunto di lire 6.000.000, graverà sul cap. 216 per l'esercizio finanziario 1975.

Roma, addì 10 maggio 1975

Il direttore generale: MAYER

(4621)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, per i professori dei ruoli organici delle scuole medie, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1972.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduta la legge 29 settembre 1964, n. 861;

Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064;

Veduto il decreto ministeriale 7 giugno 1968;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 250;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici delle scuole medie, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1972 indicati, per ciascuna materia o gruppo di materie, nel seguente prospetto.

Detti concorsi sono per esame e titoli, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio della carriera di appartenenza di cui alla tabella *B*, allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e sono per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio della medesima carriera.

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Concorsi per esami e titoli		Concorsi per soli titoli	
	Insegn.	Posti	Insegn.	Posti
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia	10	5	577	144
Lingue straniere:				
Francese	3	2	73	18
Inglese	14	7	35	9
Tedesco	1	1	2	1
Spagnolo	—	—	1	1
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	8	4	311	78
Educazione artistica	17	9	58	15
Educazione musicale	10	5	12	3
Applicazioni tecniche maschili:				
Ruolo B	1	1	34	9
Ruolo C	1	1	2	1
Applicazioni tecniche femminili:				
Ruolo B	3	2	14	4
Ruolo C	1	1	1	1
Materie tecniche commerciali	1	1	—	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso per esame e titoli
(passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Al concorso per esame e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1972 appartengano al ruolo organico della scuola media secondo la corrispondenza stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni (per i professori di materie tecniche commerciali si deve tener conto dell'art. 10 dello stesso decreto presidenziale richiamato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064) e che nella stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio dalla data della nomina in ruolo (i periodi di retrodatazione della nomina non sono computabili);

c) abbiano riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti 1969-70, 1970-71 e 1971-72 la qualifica non inferiore a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia riportata la qualifica di « insufficiente ».

Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1972 coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della terza classe di stipendio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo) il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1970, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli
(passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1972 appartengano al ruolo organico della scuola media secondo la corrispondenza stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni (per i professori di materie tecniche commerciali si deve tener conto dell'art. 10 dello stesso decreto presidenziale) e che alla stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio decorrenti dalla data della nomina in ruolo (i periodi di retrodatazione della nomina non sono computabili);

c) abbiano riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti 1969-70, 1970-71 e 1971-72 la qualifica non inferiore a « valente ».

Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1972, coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della quarta classe di stipendio.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario d'esame - Commissione

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire direttamente, insieme con la documentazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado - Divisione VII, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza soprafissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta o scritto-grafica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti previsti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte o scritto-grafiche che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o scritto-grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova scritto-grafica ed indica il contenuto delle singole prove; per i professori di materie tecniche commerciali delle soppresse scuole di avviamento professionale, si applica il comma terzo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti e, ove previsto, comprende anche un saggio di revisione e classificazione degli elaborati.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o scritto-grafica abbiano riportato non meno di 7/10 dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato nell'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

La commissione giudicatrice dei concorsi per soli titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione dei titoli di cultura.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1972 sarà effettuata in base alle tabelle unite al decreto ministeriale 7 giugno 1968 pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 33-34 del 15-22 agosto 1968.

Le sanzioni disciplinari per infrazioni commesse dopo il 31 gennaio 1966, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di essa.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima della prova d'esame.

Art. 6.

Graduatorie ed effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esame e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi in ciascuna di esse e una votazione complessiva non inferiore ai 75/100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso. Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso di merito distinto per titoli ed esame, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75/100.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso. A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

Domande di partecipazione
Documentazione di titoli di servizio e di cultura - Modalità

La domanda di ammissione al concorso per esame e titoli e per soli titoli, su carta da bollo, diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado - Divisione VII - Roma, dovrà essere redatta in conformità dell'unito modello, allegato *B*, che fa parte integrante del presente bando.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda, per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione debbono essere allegati:

a) il certificato (o certificati, qualora il candidato abbia prestato servizio in più scuole, od istituti ed uffici) in carta da bollo dal quale risulti l'indicazione delle qualifiche riportate nel triennio precedente, nonchè delle eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni commesse dopo il 31 gennaio 1966;

b) copia dello stato di servizio da rilasciarsi, con l'osservanza delle vigenti leggi sul bollo, dal competente provveditore agli studi, aggiornato dei provvedimenti emessi in applicazione delle norme in vigore e, in particolare, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576 e art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione al concorso dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, devono allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata, ove occorra, dalla dichiarazione integrativa per il servizio militare prestato in reparti combattenti o con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, della documentazione prodotta per la valutazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), tenendo presenti le apposite tabelle unite al citato decreto ministeriale 7 giugno 1968. Le opere dattiloscritte o manoscritte non saranno prese in considerazione;

e) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato alla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica o culturale svolta.

La documentazione relativa ai titoli di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1972, deve essere esibita in originale o in copia autentica.

Oltre che per i documenti militari, di cui al comma quinto, lettera *c*), del presente articolo, è consentito il riferimento solamente alla documentazione eventualmente già presentata alla Direzione generale istruzione secondaria di primo grado, e non ritirati, purchè la documentazione stessa risulti contenere, nell'interesse del concorrente, tutte le indicazioni necessarie ai fini della valutazione dei titoli di servizio e di cultura, in conformità alle tabelle unite al decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori, il passaggio anticipato rispettivamente alla terza ed alla quarta classe di stipendio, sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1972.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunziare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado - Divisione VII, dovranno inoltrare domanda in carta legale alla direzione stessa, allegando, per ciascun certificato richiesto la relativa marca da bollo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 136

CONCORSI PER MERITO DISTINTO RISERVATI AI PROFESSORI DELLA SCUOLA MEDIA

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o scritto-grafica)
1) Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia	Ruolo corrispondente della scuola media	*Prova scritta*: La prova consiste nella trattazione di un argomento volto ad accertare il possesso di una aggiornata cultura letteraria e storica, ovvero, a scelta del candidato, nella traduzione in latino di un brano di prosa italiana che dovrà essere accompagnato da una illustrazione in italiano di carattere storico letterario relativa all'autore ed all'opera da cui è desunto il testo.
2) Lingua straniera	Id.	*Prova scritta*: Prima parte: versione nella lingua straniera di un passo di autore italiano con osservazioni nella lingua straniera sulle difficoltà incontrate nella traduzione; seconda parte: dettato di un breve brano di prosa o poesia di un autore moderno nella lingua cui si riferisce il concorso.
3) Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	Id.	*Prova scritta*: Trattazione di una questione di matematica o, a scelta del candidato, di scienze fisiche e naturali che abbia rilevante importanza sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista scientifico.
4) Educazione artistica	Id.	*Prova scritto-grafica*: Svolgimento di un tema di storia dell'arte di fondamentale importanza scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione, accompagnato da uno schema di presentazione agli alunni dell'argomento trattato con qualche schizzo dimostrativo.
5) Applicazioni tecniche maschili	Ruoli corrispondenti della scuola media (ruolo *B* e ruolo *C*)	*Prova scritto-grafica*: Svolgimento di un tema su un argomento del programma d'insegnamento, accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato, con una breve relazione illustrativa degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti.
6) Applicazioni tecniche femminili	Id.	*Prova scritto-grafica*: Svolgimento di un tema su un argomento del programma d'insegnamento, accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato, con una breve relazione illustrativa degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti.
7) Educazione musicale	Ruolo corrispondente della scuola media	*Prova scritta*: Prima parte: svolgimento di un tema di importanza fondamentale di storia della musica scelta dal candidato fra due proposti dalla commissione; seconda parte: elaborato in stile figurato a quattro voci miste di una melodia di corale data per intero. Alle voci, notate nelle quattro chiavi, il candidato sottoporrà il testo letterario corrispondente, dato a parte. E' consentito l'ausilio di uno strumento musicale.

Nota: La scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla commissione, tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

Per i concorsi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), la lezione comprende un saggio di revisione e valutazione degli elaborati.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto . . . . (1) nato il . a . . (provincia . .), ordinario di . . (2), chiede di essere ammesso al concorso per merito distinto per . (3) per . . (4), relativo ai posti disponibili al 1° ottobre 1972 e di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 30 settembre 1972.

Dichiara:

a) di essere in servizio dal 1° ottobre 197 . . nella . . (5);

b) di aver riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti la qualifica non inferiore a «valente»;

c) di aver ottenuto la prima nomina nel ruolo organico ordinario il . . (6);

d) di aver ottenuto la promozione ad ordinario il . . (7).

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, unisce:

1) l'elenco, in duplice copia, della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) acclusa a corredo della presente domanda;

2) l'elenco in duplice copia della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) per la quale fa riferimento perchè già in possesso della Direzione generale istruzione secondaria di primo grado, in quanto prodotta . . (8);

3) breve *curriculum* della carriera scolastica.

Data .

Firma .

Indirizzo . . (*a*)

---

(1) Le insegnanti coniugate o vedove devono indicare prima il cognome del marito.

(2) Indicare la materia o il gruppo di materie di insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

(3) Esami e titoli; soli titoli.

(4) Materia o gruppo di materie a cui si riferisce il concorso.

(5) Indicare la scuola e relativa sede, o l'istituto o l'ufficio (per il caso di eventuale posizione di comando, di distacco, di assegnazione provvisoria ecc. . .).

(6) Indicare la data, specificando se la nomina sia avvenuta: per effetto di concorso a cattedre per esami e titoli; nei ruoli speciali transitori; senza concorso; per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831; in seguito a statizzazione di scuola pareggiata.

(7) Indicare la decorrenza.

(8) Precisare in che epoca e per quale motivo.

(*a*) Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

(4319)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1971, registro n. 27 Istruzione, foglio n. 190, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1973, registro n. 10, foglio n. 308, con il quale l'art. 1 del predetto decreto ministeriale 1° agosto 1970 è rettificato nel senso che i posti destinati al concorso riservato sono tre anzichè quattro;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, con il quale il predetto concorso è stato dichiarato deserto;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli) sono disponibili per concorso pubblico tre posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova pratica. La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sani-

tario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975
Registro n. 40 Istruzione, foglio n. 311

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

sottoscritt . (*a*), nat . . a (provincia di . .), il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), concorso indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 311, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 giugno 1975.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .;
3) di non aver riportato condanne penali (*c*);
4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);
6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);
7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Pratica d'officina; uso e conoscenza delle principali macchine utensili.

Cenni sul funzionamento e sulla meccanica degli strumenti astronomici.

Elementi di fotografia e di ottica.

(4681)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 24, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova

nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1975, con il quale il predetto concorso è stato dichiarato deserto;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio vesuviano di Ercolano sono disponibili per concorso pubblico quattro posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128);

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti *di tecnico esecutivo in prova* (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, *nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa* (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - *Direzione generale istruzione universitaria* - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova pratica. La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza *delle vigenti disposizioni che prevedono* riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato, su carta legale, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1975
Registro n. 40 *Istruzione, foglio n.* 313

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . (provincia di . . .), il . . . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio vesuviano di Ercolano, concorso indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 313, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 giugno 1975.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (g) .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (h) . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito:

. . . . . .

Luogo e data .

Firma (i)

. . . .

(a) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(b) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(c) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).

(d) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(e) Il titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(f) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(g) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(h) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(i) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

Conoscenza di tutti gli strumenti di officina e loro uso. Disegno meccanico. Conoscenza di sistemi di misura del tempo e loro controllo. Nozioni di radiotecnica. Nozioni generali di fisica e matematica secondo i programmi delle scuole medie inferiori. Nozioni generali sui sismografi, gravimetri, variografi magnetici ed apparecchi meteorologici.

La prova pratica consisterà o nel congegnare parti meccaniche di apparecchi in uso negli osservatori geofisici e vulcanologici, o nella esecuzione di parti elettriche e meccaniche secondo progetti indicati, o nel disegno e discussione di congegni meccanici o schemi elettrici.

(4682)

OSPEDALE DERMATOLOGICO «SAN LAZZARO» DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:

un posto di assistente di dermatologia.

I requisiti richiesti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, via Cherasco, 23, Torino.

(5065)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1975, n. **13**.

Disciplina dei mercati all'ingrosso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione di mercato

Sono la considerarsi mercati all'ingrosso:

a) dei prodotti agricolo-alimentari, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali, delle sementi, dei prodotti degli allevamenti, delle carni, dei prodotti della pesca;

b) di altri prodotti di largo e generale consumo, a tutti gli effetti di legge, e come tali soggetti alle norme della presente legge, le aree attrezzate che abbiano i requisiti previsti dal regolamento-tipo di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso

La regione Campania adotta, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso, che si articolerà nelle seguenti fasi:

a) rilevazione dei mercati all'ingrosso distinti per specializzazione merceologica e per caratterizzazione funzionale, operanti nel territorio regionale e nelle relative aree di influenza;

b) individuazione delle localizzazioni di massima per l'insediamento di nuovi mercati all'ingrosso, distintamente per tipologia funzionale e per specializzazione merceologica;

c) indicazione per i diversi tipi di mercato delle superfici minime e delle attrezzature minime occorrenti;

d) individuazione del fabbisogno di attrezzature di mercato occorrenti nella Regione per una razionale ed efficiente commercializzazione all'ingrosso.

Art. 3.

Istituzione e gestione dei mercati

L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 può essere presa:

a) dagli enti pubblici e loro consorzi;

b) da consorzi o società costituiti fra enti pubblici ed operatori economici nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi, riuniti in associazioni.

I mercati, compresi quelli già istituiti all'entrata in vigore della presente legge, sono gestiti dagli enti di cui ai punti *a*) *b*) del comma precedente.

L'ente gestore del mercato stabilisce il numero dei punti di vendita, tenendo conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale.

I proventi della gestione non possono essere superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi, e all'ammortamento e miglioramento dei relativi impianti.

Art. 4.

Autorizzazione per l'istituzione dei mercati all'ingrosso

La istituzione, l'ampliamento e gli ammodernamenti che comportino l'utilizzazione di nuove superfici di mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 della presente legge regionale sono sottoposti ad autorizzazione.

L'autorizzazione è concessa dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui al successivo art. 5, nel rispetto delle norme del piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.

I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 5.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazioni di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza delle opere, ai fini delle espropriazioni ai termini della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione ed autorizzazione o licenza prevista da disposizioni legislative o regolamentari.

Il presidente della giunta regionale ordina la chiusura dei mercati all'ingrosso che operino senza la prescritta autorizzazione.

Art. 5.

Commissione regionale

E' costituita presso la Regione una commissione presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato composta da:

gli assessori al commercio, alla sanità, all'agricoltura e alla urbanistica, o loro delegati;

un rappresentante per ciascun comune capoluogo di provincia;

tre rappresentanti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designati dall'unione regionale delle camere di commercio;

un medico provinciale, designato dalla giunta regionale;

un veterinario provinciale, designato dalla giunta regionale;

sei rappresentanti delle categorie agricole, designati dalle associazioni di categoria a carattere nazionale esistenti nella regione;

quattro rappresentanti delle categorie commerciali, designati dalle associazioni di categoria a carattere nazionale esistenti nella Regione;

quattro rappresentanti dell'industria di trasformazione, designati dalle associazioni di categoria a carattere nazionale esistenti nella Regione;

sei rappresentanti dei lavoratori, designati dai sindacati a carattere nazionale esistenti nella Regione;

due rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni di categoria a carattere nazionale esistenti nella Regione;

due rappresentanti di istituti di credito, designati dalla giunta regionale.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

La commissione dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere confermati.

La commissione, oltre ad esercitare i compiti della presente legge, deve esprimere pareri non vincolanti su questioni riguardanti i mercati all'ingrosso, che l'amministrazione regionale o gli enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al suo esame.

Art. 6.

Regolamento-tipo

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 5, emana il regolamento-tipo, distinto per settori merceologici e tipologia funzionale, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.

Il regolamento-tipo stabilisce le norme relative:

1) ai requisiti minimi perchè un'area attrezzata sia considerata mercato all'ingrosso ai sensi dell'art. 1 della presente legge, distintamente per specializzazione merceologica e per tipologia funzionale;

2) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonchè alla conservazione delle merci;

3) alle modalità per la concessione in uso dei magazzini, dei posteggi e delle altre attrezzature e impianti di mercato;

4) alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrispote ai commissionari ed ai mandatari, nei mercati di cui all'art. 1, lettera *a*);

5) alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari nei mercati di cui all'art. 1, lettera *a*);

6) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche;

7) all'igiene interna del mercato ed all'utilizzazione dei residui;

8) alla vigilanza igienico-sanitaria ed al controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, per i mercati dei prodotti di cui all'art. 1, lettera *a*);

9) ai compiti specifici ed ai requisiti necessari per la nomina dei direttori di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore per l'assunzione;

10) all'orario di funzionamento del mercato che dovrà essere unico, distintamente per specializzazione merceologica e per tipologia funzionale, per l'intero territorio della Regione;

11) alle sanzioni disciplinari e amministrative;

12) alle modalità di accertamento dei requisiti di cui al n. 1, ai fini della presente legge;

13) ad ogni altra materia attinente alla disciplina, al funzionamento e alla gestione del mercato con la più ampia partecipazione dei soggetti interessati.

Art. 7.

I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati dagli enti che li hanno istituiti, ed approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 5.

Le tariffe dei servizi di mercato sono approvate dal comitato provinciale prezzi, su proposta dell'ente gestore, sentita la commissione di cui all'art. 5.

I regolamenti dei mercati all'ingrosso non possono impedire il ritiro delle merci, nè imporre per esso il pagamento di alcun diritto. Il ritiro può essere vietato solo per esigenze igienico-sanitarie.

Nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto da chicchesia alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

I regolamenti dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 della presente legge, fuori del mercato, si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.

Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorità comunale disciplina, entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento-tipo, tali attività commerciali, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento-tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.

Trascorso inutilmente il tempo di cui al comma precedente, al commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 si applicano le norme del regolamento-tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti, che non attengono al funzionamento interno di esso.

Art. 8.

Vigilanza

La vigilanza sui mercati all'ingrosso è svolta dalla giunta regionale tramite l'assessore al commercio, in collaborazione con la commissione di cui all'art. 5 e con le autorità comunali.

Detta vigilanza si esplica anche nelle ipotesi di cui agli ultimi tre commi dell'art. 7.

Art. 9.

Commissario regionale

Nei casi di inefficienza o irregolarità del mercato, la giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 5, nomina un commissario regionale perchè rimuova le irregolarità o ridia efficienza al mercato.

Quando risulti che il servizio non risponda alle esigenze del mercato, il commissario propone i provvedimenti opportuni, con apposita relazione che viene comunicata, per le deduzioni, agli enti interessati.

La relazione è trasmessa alla giunta regionale con le osservazioni degli enti interessati e della commissione di cui allo art. 5.

La giunta regionale prescrive i provvedimenti da adottare per l'adeguamento del servizio alle necessità e per il buon funzionamento del mercato.

Se al termine stabilito dalla giunta regionale non siano adottati i provvedimenti prescritti, la giunta regionale pronuncia la revoca della gestione.

Le funzioni del commissario non possono durare oltre il termine perentorio di un anno.

Art. 10.

Cassa di mercato

Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie degli operatori di mercato.

La gestione della cassa è affidata ad un'azienda di credito abilitata per legge, mediante convenzione approvata dalla giunta regionale.

Art. 11.
Disciplina degli operatori nei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a)

I produttori singoli od associati possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci, e agli stessi deve essere riservato un adeguato numero di punti di vendita.

I commercianti grossisti possono effettuare vendita anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti nell'albo dei commissionari.

I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio, solo se iscritti nell'albo dei commercianti.

E' vietato ai commercianti e ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari di mercato per la rivendita all'interno dello stesso: i relativi contratti sono nulli.

I commissionari, i mandatari e gli astatari non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

I commissari e mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

In ogni mercato l'ente gestore può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera *a*).

Dette vendite possono svolgersi sia mediante aste pubbliche, sia per trattativa privata.

Art. 12.
Commercializzazione dei prodotti

Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti di cui all'art. 1, lettera *a*), si applicano le norme vigenti.

Il direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle parti o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentirla, qualora i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.

Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione e il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

Art. 13.
Fondo regionale

Al fine di potenziare e migliorare il servizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1, nel quadro di attuazione del piano regionale di cui all'art. 2, è istituito un fondo regionale per la concessione, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di contributi per:

a) la realizzazione di opere destinate a:

installazione, potenziamento, completamento degli impianti, per la selezione, la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti;

ampliamento dei posteggi di mercato;

miglioramento dei servizi igienico-sanitari;

b) l'acquisto di attrezzature necessarie agli impianti di selezione, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti;

c) l'acquisto di mezzi di trasporto di uso interno.

I contributi sono concessi nella misura massima del 40 % della spesa necessaria alla realizzazione delle iniziative.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 5.

Le domande per le concessioni dei contributi sono presentate nei termini e con le modalità stabilite dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 5.

Art. 14.
Copertura finanziaria

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 13 è autorizzata, nel quadriennio 1975-78, la spesa complessiva di lire 2 miliardi 200 milioni alla copertura della quale si provvede:

per l'anno 1975 per lire 550 milioni con la istituzione del titolo II, sezione IX, categoria X dello stato di previsione della spesa del cap. 2915: « Contributi nelle spese per l'istituzione, lo ammodernamento e la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso, attraverso opere di installazione, potenziamento e completamento di impianti ed attrezzature per la selezione, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, nonchè acquisto di mezzi di trasporto di uso interno » mediante riduzione di pari importo del fondo globale di cui al successivo cap. 3352;

per gli anni dal 1976 al 1978 per lire 550 milioni per ogni anno di riferimento con i corrispondenti stanziamenti dello stesso stato di previsione.

Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nello esercizio, possono essere utilizzate in quelli successivi, ai termini dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 15.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 della presente legge si provvede:

per l'anno 1975, con il fondo di cui al cap. 1216 dello stato di previsione della spesa: « Interventi per la migliore organizzazione di mercati operanti nella Regione, compresi gli oneri per la elaborazione di un piano di sviluppo e per il funzionamento della commissione regionale consultiva »;

per gli anni successivi, con i corrispondenti stanziamenti del medesimo stato di previsione.

Art. 16.

La disponibilità del bilancio della Regione, destinata al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge, verrà, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, utilizzata per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio finanziario 1974.

Agli effetti di cui sopra, ferma restando l'attribuzione della predetta disponibilità per l'esercizio 1974, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio 1975.

Art. 17.
Ambito di applicazione della legge

Cessa di avere applicazione nel territorio della Regione ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° aprile 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1975, n. 14.
Provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e istituzione della consulta regionale per la emigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del 9 aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità degli interventi per l'emigrazione

La regione Campania, nel quadro del suo obiettivo statutario della piena occupazione ed allo scopo di favorire il rientro dei lavoratori emigrati:

a) promuove, in concorso con gli organi di Stato, la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori campani emigrati ed in particolare nei paesi membri della Comunità europea nell'ambito della normativa vigente sulla libera circolazione e l'insediamento dei lavoratori nei detti paesi;

b) concorre all'assistenza e alle provvidenze per le famiglie rimaste nei luoghi di residenza;

c) coordina gli interventi di competenza degli enti locali e regionali e provvede direttamente con propri interventi per agevolare e favorire il reinserimento degli emigrati nella comunità regionale della Campania.

Art. 2.

Lavoratori emigrati all'estero

Per la finalità di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della presente legge, la Regione:

a) in via generale, concorre alle iniziative ed alle attività svolte nel campo dell'emigrazione dallo Stato italiano e da altri enti, nonchè dalle istituzioni legalmente riconosciute, in favore dei lavoratori emigrati dalla Campania, sollecitando la presenza dei propri rappresentanti nei rispettivi organismi operatori ed assumendo i correlativi impegni finanziari, nei limiti del bilancio;

b) in via particolare, dispone interventi, anche finanziari, diretti alla qualificazione professionale, all'apprendimento anche con corsi accelerati della lingua straniera, all'avviamento dei figli in età scolastica o pre lavorativa agli studi ed ai corsi professionali, all'impiego per attività culturali e ricreative e del tempo libero.

Gli interventi vengono disposti in favore di istituzioni o sodalizi di lavoratori italani o campani all'estero, regolarmente costituiti, che formulino programmi di attività riconosciute in base alle norme di attuazione della presente legge; nonchè disporre l'erogazione di contributi, sussidi e rimborso spese *una tantum* o, se continuativi, per la durata massima di quattro mesi, direttamente in favore dei lavoratori e loro famiglie che versino in accertate condizioni disagevoli, per provvedere a particolari gravi esigenze inerenti la salute del lavoratore e dei propri familiari.

Art. 3.

Interventi per le famiglie degli emigrati

L'assistenza e le provvidenze per le famiglie rimaste nei luoghi di residenza, di cui alla lettera *a*) dell'art 1, vengono promosse, col concorso, anche finanziario, da parte della regione Campania, in aggiunta agli interventi eventuali della Regione o paese di emigrazione, dello Stato e di altre istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, e precisamente:

1) mediante iniziative per accogliere e mantenere in appositi collegi di assistenza e di istruzione, negli asili nido e nelle scuole materne, nelle colonie marine e montane, nei campeggi giovanili, i figli dei lavoratori emigrati all'estero o nel territorio nazionale.

2) mediante assegni di studio, per la frequenza, anche con assistenza convittuale, quando ciò si rendesse necessario, di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale, nell'ambito del territorio nazionale.

L'amministrazione regionale potrà istituire, per gli orfani di emigrati che non abbiano diritto all'assistenza ENAOLI, assegni di studi per facilitare, anche da parte di altri enti o di istituti, l'assistenza convittuale analoga a quella prestata dall'ENAOLI.

3) mediante sovvenzioni per finanziamento di programmi, previa loro approvazione da parte della Regione, predisposti da enti, associazioni ed istituti a carattere regionale con sede nella Campania che, alla data del 1° aprile 1974, svolgevano attività a carattere sociale specificamente a favore dei familiari dei lavoratori emigrati, purchè accettino, ove non già previsto, i dovuti controlli regionali. Le sovvenzioni vengono somministrate a rate anticipate, tenendo conto dell'effettiva attuazione del programma dalla seconda rata in poi.

4) mediante altre idonee iniziative a carattere sociale, nonchè la informazione e la diffusione, a mezzo della stampa, la radio e la televisione di notizie sulla vita e l'attività della Regione, degli altri enti locali e delle associazioni, sulle manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze, etc., per mantenere e rinsaldare i rapporti degli emigrati con la terra di origine.

Art. 4.

Reinserimento degli emigrati nella comunità regionale

Il coordinamento e gli interventi, di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, intesi ad agevolare e favorire il rientro e il reinserimento in Campania degli emigrati da almeno un biennio, si attuano:

a) col concorso finanziario nelle spese di viaggio, sulla quota non coperta da riduzioni o agevolazioni ferroviarie eventuali, per i lavoratori emigrati e loro familiari, in condizioni di disagio, che rientrino definitivamente in patria o si rechino nei paesi di origine per comprovata necessità;

b) con l'assistenza e il concorso, anche finanziario per l'avviamento al lavoro delle unità ancora valide, favorendone la riqualificazione professionale;

c) al concorso nelle spese di ricovero in case di riposo di lavoratori bisognosi emigrati, che, dopo almeno dieci anni, rientrino definitivamente in patria, oppure ritornino prima di tale periodo per invalidità o vecchiaia e siano privi di assistenza familiare;

d) con sussidi straordinari *una tantum* in caso di accertato bisogno dei lavoratori o loro familiari rientrati.

Art. 5.

Consulta regionale dell'emigrazione

Agli organi della giunta regionale è affidato il compito di curare l'emigrazione secondo la Costituzione, le leggi statali e regionali vigenti e i relativi regolamenti di esecuzione, in conformità alle direttive dei programmi generali e settoriali.

Art. 6.

E' istituita la consulta per l'emigrazione della regione Campania, quale organo di consulenza, sui problemi propri o direttamente o indirettamente connessi con l'emigrazione, sia degli organi regionali compresi quelli di programmazione, sia degli enti locali, associazioni e istituzioni.

La consulta dura in carica quanto il consiglio regionale ed è rinnovata ad ogni legislatura regionale. Essa è costituita con provvedimento del presidente della giunta regionale ed è composta come segue:

dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato che la presiede;

da un rappresentante di ciascun consiglio provinciale;

dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro o da un suo delegato;

da cinque rappresentanti degli emigrati (uno per ogni provincia) scelti da terne designate dai principali enti ed associazioni con sede nella Regione che operano nel settore della emigrazione;

da due rappresentanti di sindacati dei lavoratori;

da due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti;

da cinque rappresentanti di enti o di associazioni che, alla data del 1° aprile 1974, svolgevano opera di assistenza sociale e culturale, nell'ambito della Regione, in favore degli emigrati;

da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni degli industriali, degli artigiani e dei commercianti;

da tre esperti in problemi dell'emigrazione, eletti dal consiglio regionale;

da un rappresentante delle camere di commercio, industria e agricoltura della Regione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Regione nominato dall'assessore al lavoro.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente potrà far partecipare ai lavori della consulta, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, nonchè esperti dell'emigrazione. La consulta regionale dell'emigrazione è costituita all'inizio di ogni legislatura, con decreto del presidente della giunta regionale.

Analogamente si provvede quando qualcuno dei componenti debba essere sostituito nel corso del quinquennio.

Art. 7.

La consulta regionale dell'emigrazione è competente a:

1) verificare periodicamente l'entità del fenomeno emigratorio nei suoi aspetti sociali economici e morali, concorrendo a formulare organiche proposte per il suo graduale ridimensionamento;

2) esprimere parere in ordine alla programmazione economica regionale, all'assetto del territorio ed ai problemi dell'occupazione;

3) proporre interventi di carattere culturale, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie;

4) proporre ricerche, studi ed iniziative per l'addestramento professionale dei giovani, e per l'aggiornamento e la riconversione dei lavoratori adulti rimpatriati;

5) segnalare particolari carenze nel settore dell'assistenza, sia nella fase di espatrio che in quella di rimpatrio, dei lavoratori con particolare riguardo alle famiglie restate nella Regione;

6) esprimere parere sulla destinazione e ripartizione dei fondi destinati dalla Regione all'assistenza agli emigrati e ai loro familiari ed ai criteri che devono presiedervi.

Art. 8.

La giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale e la consulta regionale della emigrazione, propone al consiglio il regolamento per il funzionamento della stessa consulta.

Art. 9.

Le norme di gestione e di esecuzione della presente legge sono determinate da apposito regolamento che la giunta proporrà entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Nelle more, si provvede con deliberazione della giunta regionale.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito in lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni per gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4, e lire 50 milioni per spese di funzionamento della consulta regionale dell'emigrazione prevista dall'art. 5.

Alla copertura del detto onere di complessive lire 400 milioni per l'anno 1975 si provvede mediante riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1896, titolo I, sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso » e mediante la iscrizione della somma di lire 350 milioni nel cap. 1784, titolo I, sezione XII, categoria IV dello stato di previsione medesimo, di nuova istituzione: « Provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie », e della somma di lire 50 milioni nel capitolo 1785, di nuova istituzione: « Spese per il funzionamento della consulta regionale della emigrazione ».

All'onere, stabilito in lire 400 milioni anche per gli anni successivi, si farà fronte con gli appositi capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° aprile 1975

CASCETTA

(3335)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1975, n. 17.

Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 4 e dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, nonchè delle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 8 e 25 gennaio 1973, n. 10, in relazione a provvedimenti afferenti la gestione di fondi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 18 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In base al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, può essere dalla giunta regionale delegata al presidente o a singoli assessori, tra l'altro, anche l'emanazione dei seguenti atti relativi alla gestione di fondi regionali: approvazione di progetti e concessione di contributi già previsti in programmi deliberati dal consiglio o dalla giunta; concessione e liquidazione di acconti sulla base di documentazione giustificativa; nomina di collaudatori; determinazione e liquidazione definitiva di contributi a saldo o conguaglio.

In base all'ultimo comma dell'art. 5, l'emanazione dei medesimi atti può essere delegata agli uffici periferici o a singoli funzionari.

Gli atti di cui sopra possono essere assunti dal presidente o dall'assessore o dagli uffici regionali delegati nell'ambito delle singole prenotazioni di spesa eventualmente determinate all'atto dell'approvazione dei programmi da parte del consiglio o della giunta. Tali prenotazioni possono costituire, ove espressamente stabilito nel programma stesso, impegno di spesa ai sensi dell'art. 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma valgono anche per le leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 8 e 25 gennaio 1973, n. 10.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 marzo 1975

FANTI

(2850)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1975, n. 17.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 28 *marzo* 1975)

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1975, n. 18.

Istituzione del comitato regionale per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 28 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso l'assessorato regionale dell'igiene e della sanità è costituito il comitato regionale per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

Il comitato regionale è organo consultivo dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

Il comitato regionale di coordinamento di cui al precedente art. 1 ha i seguenti compiti:

a) predisporre gli indirizzi per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici con le attività degli enti ospedalieri e degli enti locali ed istituzionali e loro consorzi in attuazione degli obiettivi della politica sanitaria regionale;

b) esaminare, previe indagini e ricerche dell'assessorato regionale dell'igiene e della sanità, lo stato e la destinazione delle strutture sanitarie degli enti mutualistici nonchè l'attività dei presidi e dei servizi degli enti medesimi e, in particolare, della struttura poliambulatoriale specialistica, formulando proposte per una loro razionale e coordinata utilizzazione con analoghe strutture e servizi degli enti ospedalieri, degli enti locali ed istituzionali e loro consorzi con lo scopo anche di evitare il ricorso ingiustificato alla spedalizzazione e di abbreviare il tempo di degenza dei soggetti ricoverati;

c) formulare direttive sulla utilizzazione ed il miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito della Regione;

d) esprimere parere sui provvedimenti di applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, che implicano rapporti con gli enti mutualistici;

e) assumere ogni altra iniziativa che ritenga opportuna per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri;

f) esprimere pareri ogni qualvolta l'assessore regionale all'igiene e alla sanità ritenga di interpellarlo.

Il comitato regionale di coordinamento ha, inoltre, facoltà di formulare voti e proposte sulle materie indicate nel presente articolo.

L'assessorato dell'igiene e della sanità, tenuto conto dei pareri formulati dal comitato, vincolerà nella regione Friuli-Venezia Giulia l'attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale ospedaliera e con l'attività degli enti ospedalieri e degli enti locali istituzionali e loro consorzi.

Art. 3

Il comitato regionale di coordinamento è composto:

a) dall'assessore regionale all'igiene e alla sanità che lo presiede;

b) da cinque esperti in materia sanitaria eletti dal consiglio regionale con voto limitato;

c) da quattro rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dall'associazione regionale degli ospedali;

d) da cinque rappresentanti dei comuni designati dalla associazione regionale dell'A.N.C.I. garantendo la rappresentanza della minoranza;

e) da un rappresentante delle province designato dalla associazione regionale dell'U.P.I.;

f) da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

g) da tre rappresentanti delle maggiori categorie dei lavoratori autonomi designati dalle rispettive organizzazioni;

h) dai medici provinciali titolari di sedi degli uffici di medico provinciale della Regione;

i) dagli ufficiali sanitari dei comuni capoluogo di provincia della Regione;

l) da due direttori sanitari ospedalieri designati dall'associazione di categoria;

m) da due rappresentanti delle associazioni o sindacati provinciali dei medici della Regione scelti tra i medici condotti ed i liberi professionisti;

n) da due medici ospedalieri;

o) da sei rappresentanti degli enti o casse mutue di malattia più rappresentative nel territorio regionale;

p) da due presidenti dei comitati provinciali degli enti mutualistici più rappresentativi nel territorio regionale;

q) da un dirigente sanitario di ente previdenziale assistenziale;

r) dal direttore regionale della programmazione o da un funzionario designato dall'assessore competente;

s) dal direttore regionale del lavoro o da un funzionario designato dall'assessore competente;

t) dal direttore regionale dell'igiene e della sanità o da un funzionario designato dall'assessore competente.

Art. 4.

I componenti del comitato regionale per il coordinamento sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità e restano in carica fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l'attività del comitato.

I componenti del comitato che siano dimissionari o permanentemente impossibilitati ad intervenire alle riunioni, sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale dell'igiene e della sanità, designato dall'assessore all'igiene e alla sanità.

Art. 5.

Il comitato è convocato dal suo presidente.

Il comitato è convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il presidente designa il componente del comitato che deve sostituirlo, in qualità di vice presidente, in caso di assenza o impedimento.

Il comitato, ove ne ravvisi l'opportunità, può articolarsi in commissioni, per l'esame preliminare degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

I pareri del comitato sono espressi a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare.

Art. 6.

Ai componenti del comitato compete, se dovuto, il trattamento previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 agosto 1965, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 marzo 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1975, n. 19.

Integrazione della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, concernente: « Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 28 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 6 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

« Il sindaco, nei cui confronti la prevista partecipazione di diritto all'assemblea generale della comunità comporti motivo di incompatibilità legale a mantenere o ad assumere altro incarico, può farsi sostituire, in detta assemblea, finchè perduri il motivo di incompatibilità, da altro membro della giunta regionale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 marzo 1975

COMELLI

(3439)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751600)